

STATUTO

Art. 1) L'Associazione culturale NO-PROFIT "Riportiamo alla Luce" è costituita con sede in Palermo.

Art. 2) L'Associazione, che non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata, ha per scopo:

- 1) organizzazione e partecipazione attiva a manifestazioni di natura culturale, eventi, meetings, ecc.;
- 2) promozione di attività di spettacoli e di animazione in raccordo con le identità storico-culturali locali o più genericamente etniche;
- 3) organizzazione di attività finalizzate al miglioramento della qualità dell'offerta integrata tra valorizzazione dei beni culturali e/o naturalistici e/o ambientali, e dinamiche del turismo culturale;
- 4) gestione innovativa di beni e servizi inerenti la fruizione dei beni e siti culturali ambientali, naturalistici, ecc.;
- 5) servizi finalizzati alla offerta, organizzazione e gestione di turismo culturale, ambientale, naturalistico, ecc.
- 6) escursionismo guidato di tipo naturalistico, storico-archeologico, geologico, speleologico, architettonico, paesaggistico, ambientale, botanico, ecc.;
- 7) studio di itinerari come al precedente punto;
- 8) gestione di siti di rilevanza culturale, ambientale, paesaggistica, architettonica, naturalistica di proprietà di Enti, Istituzioni, associazioni, attraverso stipula di convenzioni, contratti di affidamento, ecc.;
- 9) gestione di centri di turismo rurale e/o di educazione ambientale;
- 10) attività connesse alla salvaguardia e recupero del patrimonio culturale e naturalistico;
- 11) servizi a supporto delle attività consentite all'interno di parchi e riserve;

I SOCI

Art. 3) - Possono divenire soci le persone fisiche, giuridiche e gli enti che condividano lo spirito e le finalità dell'Associazione, che ne facciano richiesta scritta e siano accettati.

Enti e persone giuridiche si intenderanno rappresentati all'interno dell'Associazione dal rispettivo Legale Rappresentante o da persona dallo stesso espressamente delegata.

La domanda di ammissione comporta l'accettazione da parte dell'associato di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione è subordinata al versamento della quota associativa. L'eventuale rifiuto alla domanda di associazione deve essere motivato e comunicato per iscritto dalla sezione di competenza.

Non è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4) - I soci dell'Associazione si distinguono in:

- *Soci ordinari*: sono soci ordinari le persone fisiche, che abbiano presentato domanda di ammissione, siano state accettate ed abbiano versato la quota associativa nella misura prevista dal Consiglio Direttivo.

- *Soci sostenitori*: sono soci sostenitori coloro che abbiano versato una quota associativa annuale almeno doppia rispetto a quella normale.

- *Soci onorari*: possono essere nominati soci onorari, su proposta di qualsiasi socio e con delibera del Consiglio Direttivo, coloro che abbiano acquisito particolari meriti per attività connesse alle finalità dell'Associazione.

Art. 5 - I soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare alle assemblee e a tutte le attività dell'Associazione. A tutti i soci maggiorenni e a loro soltanto è riconosciuto il diritto di voto, secondo il principio di cui all'art. 2532 c.c. e il diritto di assumere cariche sociali. **
**

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. **
**

L'appartenenza all'Associazione implica l'obbligo di osservarne lo Statuto, i Regolamenti e tutte le norme emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti organi sociali. **
**

Art. 6 - La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, o per delibera assembleare, qualora ricorrano gravi motivi. **
**

Art. 7 - La quota associativa annuale è deliberata dal Consiglio Direttivo. Detta quota è disposta per anno solare, non è trasmissibile né rivalutabile. **
**

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite quote sociali di diversa entità per particolari categorie di soci, quali: familiari di precedenti associati, fermi restando, però, per tutti i soci i diritti di cui all'art. 4. **
**

Art. 8 - Ad ogni associato viene rilasciata la tessera personale. **

**

**PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

**

Art. 9 - Il patrimonio è costituito: **
**

- dai beni mobili od immobili che a qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà sociale; **
**

Le entrate sono costituite: **
**

- dalle quote sociali; **
**

- dai contributi straordinari versati dai soci e da eventuali elargizioni di terzi; **
**

- dal ricavato dall'organizzazione di iniziative o manifestazioni dai contributi da parte di Enti o dello Stato. **
**

E' vietata durante la vita dell'Associazione la distribuzione anche in forma indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. **
**

Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. **
**

Art. 10 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. **
**

ART. 11 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, premesso che l'Assemblea dei soci può emendarlo ed integrarlo, si richiamano le norme di legge. **
**